



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.07.2019

Info/89/07.19/FERTILIZZANTI: nuovo Regolamento UE per l'immissione sul mercato di concimi anche con l'utilizzo di rifiuti riciclati

<p style="text-align: center;"><b>FERTILIZZANTI A MARCHIO CE: UN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DALL'ESIGENZA DI UTILIZZO DI RIFIUTI RICICLATI PER LA CONCIMAZIONE</b></p>
---

Dal Consiglio UE le nuove norme per l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti fertilizzanti con il **Regolamento 2019/1009**, che **entrerà in vigore il prossimo 15 luglio 2019**, che modifica i regolamenti 1069/2009 e 1107/2009.

In primis il Regolamento da una precisa **definizione ai “prodotti fertilizzanti”** che vengono così definiti: *“sostanza, miscela, microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale”*.

Queste nuove regole partono anche dall'**esigenza di utilizzare materiali riciclati (da rifiuti) od organici per la concimazione**, secondo il Legislatore comunitario è infatti opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici, allo scopo di offrire un consistente incentivo allo sviluppo dell'economia circolare, che consentirebbe un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell'UE dai nutrienti provenienti da paesi terzi.

Il nuovo Regolamento inoltre non pregiudica l'applicazione di specifici atti normativi europei tra cui la direttiva 86/278/CEE sullo spandimento agricolo dei fanghi da depurazione.

In generale, comunque, un **fertilizzante a marchio CE deve essere conforme alle prescrizioni contenute ne Regolamento e in particolare nell'**:

Allegato 1 - relativo alle Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell'UE e relative prescrizioni)

Allegato 2 - relativo alle Categorie di materiali costituenti (CMC) tra cui segnaliamo CMC 3 “Compost” e CMC 5 “Digestato diverso da quello di colture fresche”

Allegato 3 – relativo alle prescrizioni di etichettatura

In relazione al CMC 3 (compost ed il CMC 5), digestato diverso da quello di colture fresche, il provvedimento precisa che un prodotto fertilizzante dell'UE **può contenere rispettivamente compost da compostaggio aerobico o digestato da digestione anaerobica ottenuto con uno o più dei seguenti materiali in entrata:**

- **i rifiuti organici** ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;
- i prodotti derivati di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale);
- gli organismi viventi o morti o parti di essi ad eccezione, tra gli altri, della frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti, separata mediante trattamento meccanico, fisico- chimico, biologico e/o manuale, dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio;
- gli additivi per compostaggio necessari per migliorare l'efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di compostaggio.

L'allegato dispone anche specifiche per la tipologia di impianto (linee di produzione e magazzinaggio), specifiche tecniche sul procedimento, sia di compostaggio aerobico che di digestione anaerobica, e sul prodotto finale.

Il Regolamento precisa infine che *“un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'UE conforme. In tali casi l'operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità”*.

Un fertilizzante prodotto secondo le nuove regole europee dovrebbe essere autorizzato a circolare liberamente nel mercato interno, ma i Legislatori nazionali non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati “concimi CE” a norma del regolamento 2003/2003 prima **del 16 luglio 2022: è solo a decorrere da questa data**, infatti che il regolamento 2003/2003 sarà abrogato e si applicherà, invece, **il nuovo regolamento 2019/1009**.